



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot.n. 22011/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Alla Giunta Regionale  
Settore rapporti e collegamenti  
con il Consiglio Regionale  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Al Presidente della Commissione Consiliare  
Speciale in tema di politiche giovanili, disagio  
sociale e occupazione

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Consiglio Regionale dei Giovani"**  
**Reg. Gen. n. 251**

Ad iniziativa del Consigliere Caputo  
Depositata il 13 settembre 2011

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno,

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**II Commissione Consiliare Permanente e Commissione Consiliare Speciale in tema di**  
**politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il parere**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10 FEB 2012

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Istituzione del Consiglio Regionale dei Giovani”*

*Ad iniziativa del consigliere Caputo*

*(Registro Generale numero 251)*

*Reg. Gen. n. 251*



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Proposta di legge**

### **Istituzione del Consiglio Regionale dei Giovani**

#### **Relazione**

Nella società del sapere è indispensabile l'apporto di conoscenze e capacità innovative da parte dei giovani cittadini. Si tratta dei talenti più preziosi di cui disponiamo, da saldare all'esperienza e alla saggezza dei cittadini in età più matura.

La stessa Unione europea raccomanda di favorire la partecipazione dei giovani e di alimentare il protagonismo delle nuove generazioni su ciò che li riguarda, attivando un processo graduale di crescita culturale-educativa in sintonia con i cambiamenti nel mondo giovanile.

I giovani cittadini, dal canto loro, vogliono promuovere la democrazia e soprattutto esserne gli attori. Emerge però una certa diffidenza rispetto alle strutture tradizionali dell'azione politica e sociale e la loro partecipazione alle consultazioni democratiche è debole.

Ciò non significa che i giovani si disinteressino alla vita politica. La maggior parte di loro dimostra una chiara volontà di partecipare ed influenzare le scelte della società, ma con forme di impegno più individuali e più specifiche al di fuori delle vecchie strutture e dei vecchi meccanismi di partecipazione.

Spetta pertanto all'Autorità pubblica colmare il fossato che separa la volontà di espressione dei giovani e le modalità e strutture offerte a tal fine dalle nostre società se non si vuole alimentare il deficit di cittadinanza.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge si autorizza per l'anno finanziario 2012 una spesa di euro 50.000,00.

Ai suddetti oneri di spesa si fa fronte con le risorse dell'Unità Previsionale di Base (UPB) 3. 13.36 mediante l'istituzione di un nuovo capitolo denominato "*Fondo per la promozione e la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa della regione Campania*". Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*

Occorre allora dare una dimensione alle azioni a favore dei giovani per accrescere l'efficacia e le sinergie, pur rispettando e valorizzando le responsabilità proprie di ciascun livello di intervento.

Bisogna quindi offrire una cassa di risonanza alle iniziative giovanili per creare quelle condizioni per una piena partecipazione dei giovani alla vita di società democratica, aperta e solidale.

All'interno di questa nuova fase, in cui si mira a realizzare quel modello di società come sopra descritta, l'istituzione del Consiglio Regionale dei Giovani Campani può diventare uno strumento democratico che faccia interagire le migliori esperienze giovanili, creando e sperimentando nuovi percorsi di partecipazione, di impegno attivo, di comunicazione, di adesione e condivisione.

Il Consiglio Regionale dei Giovani Campani assolve, quindi, ad una funzione di educazione civica volta a creare quella coscienza civica ed etica tra le nuove generazioni, in modo che le stesse crescano consapevoli del ruolo che potranno ricoprire all'interno della società.

L'obiettivo è incoraggiare i giovani ad essere cittadini attivi nel sistema della democrazia partecipata. E ciò è possibile solo riconoscendo loro la possibilità di assumere direttamente la responsabilità dei progetti e svolgere, quindi, una parte attiva nelle politiche connesse.

Il Consiglio Regionale dei Giovani Campani è pertanto un patrimonio importante su cui investire perché vede coinvolti, raccordandoli, due mondi, il politico e quello dei giovani.

Si tratta di avviare un percorso, sicuramente non breve, che influenzerà lo sviluppo del programma e delle realizzazioni dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle politiche giovanili e non solo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 1**

*Finalità*

1. L'obiettivo della presente legge è incoraggiare i giovani ad essere cittadini attivi nel sistema della democrazia partecipata, allo scopo di favorire la libera espressione su tutte le questioni di interesse giovanile che riguardano il territorio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 2**

*Istituzione Consiglio Regionale dei Giovani Campani*

1. La Regione Campania, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 e al fine della concreta applicazione della Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003, promuove e favorisce la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica, sociale ed amministrativa della Regione Campania.
2. A tal fine, la Regione Campania riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione e lo sviluppo del Consiglio Regionale dei Giovani Campani.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 3**  
*Definizioni*

1. Si intende per Giovane, per le finalità di cui all'articolo 1, il cittadino residente nel territorio campano che abbia un'età compresa tra i 15 ed i 28 anni.
2. Il Giovane consigliere campano decade dalla sua carica il giorno successivo al compimento del ventottesimo anno di età.
3. Il Giovane, di cui al comma precedente, sarà sostituito da un Giovane consigliere campano nominato dal Consiglio Regionale come previsto dal successivo articolo 6.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 4**  
*Funzioni*

1. Il Consiglio Regionale dei Giovani Campani:

- a) è strumento di conoscenza delle realtà giovanili;
- b) è strumento di conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni degli enti locali;
- c) promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica ed amministrativa della Regione Campania;
- d) promuove seminari, ricerche, dibattiti e tutte quelle iniziative su temi di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo);
- e) segue l'attuazione dei provvedimenti adottati dai Comuni, Province, Consiglio regionale e Giunta Regionale e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano risentire sulla cittadina giovanile;
- f) elabora progetti con il mondo dell'associazionismo giovanile.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 5**

*Funzione consultiva*

1. Il Consiglio Regionale dei Giovani Campani esprime pareri consultivi sui provvedimenti in materia di politiche giovanili proposte dal Consiglio e dalla Giunta Regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 6**  
*Composizione*

1. Il Consiglio Regionale dei Giovani Campani è composto da 56 Giovani residenti nel territorio campano, di età compresa tra i 15 ed i 28 anni, come previsto ai sensi dell'art. 3.
2. I Giovani consiglieri campani sono così suddivisi:
  - a) 50 componenti rappresentanti, in modo proporzionale, i diversi gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
  - b) 6 componenti rappresentanti le Università pubbliche della Regione Campania
3. Il Consiglio Regionale nominerà i giovani consiglieri iscritti in una specifica short list. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale bandirà la procedura di iscrizione nella predetta short list entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art.7**  
*Insedimento*

1. Entro 60 giorni dalla formazione del Consiglio Regionale dei Giovani Campani, come previsto dal comma 3 dell'articolo 6, il Presidente della Regione Campania convoca e presiede la seduta di insediamento del Consiglio Regionale dei Giovani Campani.  
Durante la stessa seduta di insediamento il Presidente della Regione Campania nomina, tra i Consiglieri Regionali, due Tutor da affiancare al Consiglio Regionale dei Giovani Campani.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 8**

*Funzionamento e Regolamento interno*

1. Entro 3 mesi dall'insediamento, il Consiglio Regionale dei Giovani Campani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse alla Giunta Regionale per l'approvazione, la quale provvederà entro 90 giorni dalla ricezione delle stesse.
2. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio Regionale dei Giovani Campani applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant'altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio della Regione Campania, in quanto applicabili.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Regionale dei Giovani Campani presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno e le linee programmatiche per il successivo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 9**  
*Durata*

1. Il Consiglio Regionale dei Giovani Campani dura in carica fino al termine della legislatura del Consiglio Regionale della Campania, in quanto progetto di quest'ultimo volto ad avviare un percorso tale da influenzare lo sviluppo del programma e delle realizzazioni dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle politiche giovanili e non solo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 10**

*Norma Finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge regionale, viene istituito, nel bilancio della Giunta regionale, un nuovo capitolo denominato "Fondo per la promozione e la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa della regione Campania".
  2. Per l'anno corrente, per gli oneri spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, il Consiglio Regionale impegna € 50.000,00 (euro cinquantamila) prelevandoli dal fondo riserva.
- Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 11**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.